



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

**FORMAZIONE OBBLIGATORIA
E CONTROLLO DI QUALITA' PER I REVISORI
- NOVITA' DAL 2017 -**



Commissione Consultiva Revisione Legale dei Conti

Coordinatore: Severino Gritti

Delegato del Consiglio: Armando Biena

Membri: Dario Brambilla, Elisabetta Casella, Simona Cherubini, Alberto Colombini, Carmelo DiGrado, Roberto Ferrari, Alberto Ori, Davide Pigoli, Giuliano Terenghi, Carlo Valetti, Francesco Vollono

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 27, comma 4, del D.Lgs. 135/2016 ha disposto la concreta attuazione dell'**obbligo formativo** previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, stabilendone la decorrenza **dall'01/01/2017**.

Preme ricordare che l'art. 5 citato, anch'esso parzialmente innovato dal Decreto 135, dispone che:

1. *Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.*
2. *La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno meta' del programma di aggiornamento deve riguardare le materie specifiche della revisione contabile, quindi:*
 - *la gestione del rischio e il controllo interno,*
 - *i principi di revisione nazionali e internazionali,*
 - *la disciplina della revisione legale,*
 - *la deontologia professionale,*
 - *l'indipendenza*
 - *la tecnica professionale della revisione.*
3. *Il periodo di formazione continua e' triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.*
4. *L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi e' espresso in termini di crediti formativi.*
5. *In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.*
6. *L'attivita' di formazione continua puo' essere svolta:*
 - a. *attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;*
 - b. *presso societa' o enti pubblici e privati*

Negli ultimi mesi il MEF ha disciplinato la gestione dell'attività formativa mediante i seguenti provvedimenti:

- **Determina n. 88389/2016 del 07/12/2016**, che ha costituito il Comitato Didattico;
- **Determina n. 37343 del 07/03/2017**, che ha adottato il programma annuale per l'anno 2017;
- **Circolare n. 26 del 06/07/2017**, che ha fornito le istruzioni operative per l'assolvimento degli obblighi formativi.

2. IL CONTENUTO DELLA FORMAZIONE

La determina n. 37343 elenca nel dettaglio le materie previste, come da classificazione normativa.

Di seguito vengono riepilogate le tipologie di argomenti, rinviando al programma per l'ulteriore livello di dettaglio informativo.

Almeno 10 dei 20 crediti previsti devono riguardare le materie del Gruppo A, specifiche per attività di revisione, mentre i restanti possono essere conseguiti nell'ambito di materie del Gruppo B e del Gruppo C.

Materie del Gruppo A (almeno 10 crediti formativi annui)

<ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione del rischio e controllo interno; 2) Principi di revisione nazionale e internazionali; 3) Disciplina della revisione legale; 4) Deontologia professionale ed indipendenza 5) Tecnica professionale della revisione
Materie del Gruppo B
<ol style="list-style-type: none"> 1) Contabilità generale; 2) Contabilità analitica e di gestione 3) Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 4) Principi contabili nazionali ed internazionali; 5) Analisi finanziaria
Materie del Gruppo C
<ol style="list-style-type: none"> 1) Diritto civile e commerciale; 2) Diritto societario 3) Diritto fallimentare 4) Diritto tributario 5) Diritto del lavoro e della previdenza sociale 6) Informatica e sistemi operativi 7) Economica politica, aziendale e finanziaria, 8) Principi fondamentali di gestione finanziaria 9) Matematica e statistica.

Come precisato nella premessa della Determina, alcuni argomenti presenti nel programma sono stati trattati trasversalmente sotto vari profili (giuridico, tecnico- pratico, contabile) e pertanto, seppure nominalmente sovrapponibili, devono necessariamente essere ricondotti all'approfondimento di competenze afferenti la materia di riferimento (es. gli strumenti finanziari sono trattati sotto l'aspetto contabile al punto 54 della materia "principi contabili nazionali e internazionali" "IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio" e, riguardo agli aspetti giuridici, al punto 9 della materia "Diritto Societario" – "Strumenti finanziari")

3. LE MODALITA' DI FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

L'attività formativa può essere alternativamente svolta:

- 1) mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati (art. 5, comma 6, lett. a);
- 2) mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione (art. 5, comma 6, lett. b).

La Circolare n. 26 disciplina le concrete modalità di accreditamento e di organizzazione dell'attività di formazione.

La medesima Circolare n. 26, che ricorda che *"Il credito è l'unità di misura dell'impegno richiesto dall'apprendimento e dal mantenimento delle conoscenze professionali ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, Nell'anno 2017 e in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, si assume che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive"*.

La Circolare 26 precisa altresì che **non** possono essere acquisiti, nell'arco del triennio, **più crediti** per attività di aggiornamento in merito allo **stesso argomento**.

Quindi *“la partecipazione, nell'arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta. Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione.”*

Gli obblighi di formazione richiesti dalla iscrizione al Registro sono anche assolti in ragione del riconoscimento della **formazione obbligatoria già effettuata** dai revisori legali **iscritti presso albi professionali** ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore dei propri responsabili di incarichi di revisione legale, **purché** la relativa attività di formazione svolta sia riconosciuta dal MEF come **conforme al programma annuale** di aggiornamento professionale richiamato nel paragrafo 1 della circolare

4. IL CONTROLLO DI QUALITÀ DELLA REVISIONE

Con l'avvio operativo della formazione è partita anche l'organizzazione delle procedure di controllo della qualità. A tal fine, come risulta anche dal Comunicato stampa del CNDCEC del 10/07/2017, è stato costituito a livello nazionale il “Gruppo sfida qualità”, che dovrà fornire le linee guida per lo svolgimento delle ispezioni di qualità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2010.

Le ispezioni di qualità vengono applicate ai soggetti iscritti nel Registro dei Revisori (nella sezione A) che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato (diversi dagli enti di interesse pubblico), inclusi i componenti del collegio sindacale che sono incaricati alla revisione legale.

La selezione dei soggetti da verificare avverrà sulla base di un'analisi del rischio con almeno un controllo ogni 6 anni (a partire dall'anno del precedente controllo) nel caso di superamento dei limiti:

- totale stato patrimoniale 4.000.000 di euro;
- ricavi netti delle vendite e prestazioni 8.000.000 di euro;
- numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio.

L'attività di verifica includerà:

- valutazione della **conformità ai principi di revisione** e ai requisiti di indipendenza applicabili;
- quantità e qualità delle **risorse impiegate**;
- **corrispettivi** per la revisione

Le carte di lavoro devono essere predisposte come indicato nel Principio di revisione internazionale ISA italia n. 230. Se le carte di lavoro sono predisposte correttamente, un revisore esperto che non conosce la tipologia dell'incarico deve poter comprendere:

- la natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione svolte;
- i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;
- gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte, nonché i giudizi professionali significativi formulati per raggiungere tali conclusioni

Il gruppo di lavoro del CNDCEC si propone di elaborare una metodologia di lavoro che fissi i **compiti minimi** che il revisore o il collegio sindacale, impegnati nella revisione dei bilanci di società di minore dimensione, devono assolvere, nonché una **tassonomia di carte di lavoro** da impiegare al servizio dell'incarico di revisione. Il gruppo proporrà esempi applicativi e fornirà **le carte di lavoro**.

A fronte di non conformità emerse nel controllo di qualità, gli ispettori potranno formulare i seguenti provvedimenti di natura sanzionatoria verso i revisori:

- Avvertimento che impone di porre termine al comportamento o di astenersi dal ripeterlo
- Dichiarazione in cui si precisa che la relazione non soddisfa i requisiti dell'art. 14
- Censura che indica la persona responsabile e la natura della violazione
- Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 150.000
- Sospensione dal Registro per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.
- Revoca di uno o più incarichi di revisione legale.
- Divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni.
- Cancellazione da Registro del revisore legale.

Le sanzioni saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato da effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento

Si ringrazia per l'attenzione.